



STUDIO  
dott. rag. Fausto G. Mazzucchelli  
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE  
CONSULENZA DEL LAVORO



collaboratori

rag. Angelo Bonicalzi

**commercialista – revisore contabile**

dott.ssa Marica Rubino

**consulente del lavoro**

Gallarate, 30 novembre 2020

**Spett.le  
CLIENTELA**

**OGGETTO:** Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica.

Dal **1° gennaio 2021** si dovranno obbligatoriamente utilizzare i nuovi “codici natura” e “tipo documento”.

1. Vediamo, innanzitutto, i nuovi **codici natura** da utilizzare obbligatoriamente dal 2021, sintetizzandoli in una tabella con evidenza di quelli vecchi e nuovi:

utilizzabili fino al 31 dicembre 2020	da utilizzare dall'1° gennaio 2021
N1 escluse ex art. 15	<b>N1</b> escluse ex art. 15 – <b>invariato</b>
N2 non soggette	<b>N2.1</b> non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 <b>N2.2</b> non soggette – altri casi
N3 non imponibili	<b>N3.1</b> non imponibili – esportazioni <b>N3.2</b> non imponibili – cessioni intracomunitarie <b>N3.3</b> non imponibili – cessioni verso San Marino <b>N3.4</b> non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione <b>N3.5</b> non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento <b>N3.6</b> non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti	N4 esenti – <b>invariato</b>
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5 regime del margine/IVA non esposta in fattura – <b>invariato</b>
N6 inversione contabile (per le operazioni in <i>reverse charge</i> ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)	<b>N6.1</b> inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero <b>N6.2</b> inversione contabile – cessione di oro e argento puro <b>N6.3</b> inversione contabile – subappalto nel settore edile <b>N6.4</b> inversione contabile – cessione di fabbricati

	<b>N6.5</b> inversione contabile – cessione di telefoni cellulari <b>N6.6</b> inversione contabile – cessione di prodotti elettronici <b>N6.7</b> inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi <b>N6.8</b> inversione contabile – operazioni settore energetico <b>N6.9</b> inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1 lett. b), D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)	N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1 lett. b), D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) – <b>invariato</b>

Specifichiamo gli usi più frequenti.

Per quanto riguarda il codice **N2.1** si evidenzia che deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 (di cui il più utilizzato è sicuramente l'art. 7-ter riguardante la territorialità delle prestazioni di servizi), mentre il codice **N2.2** si utilizzerà in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura (ad esempio "forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 633/72).

Il codice **N3.1** va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per **esportazioni** di beni effettuate nell'anno di cui **all'articolo 8**, primo comma, lettere **a), b) e b- bis)** del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre per le operazioni di cui all'art.8, primo comma, **lettera c)** si utilizzerà il codice **N3.5** (operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la **dichiarazione di intento**).

Il codice **N3.2** va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per corrispettivi delle **cessioni intracomunitarie** di beni.

Il codice **N3.4** va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione quali quelle di cui all'articolo **8-bis** del decreto IVA, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo **9** del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.

Il codice **N6.3** va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'articolo **17, sesto comma, lett. a)** del decreto IVA, mentre per le operazioni di cui dell'articolo **17, sesto comma, lett. a-bis)**

(cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati) del decreto IVA dovrà utilizzarsi il codice **N6.4**. Si utilizzerà il codice **N6.7** nel caso di fattura per prestazioni di servizi di **pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo **17, sesto comma, lett. a-ter**) del decreto IVA.

Il codice **N6.9** andrà utilizzato nel caso di fattura per eventuali **nuove tipologie di operazioni**, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali sarà previsto il regime dell'inversione contabile.

2. Analizziamo, ora i nuovi codici **“tipo documento”** che saranno obbligatori dal 1° gennaio 2021, partendo sempre da una tabella riepilogativa:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>TD01</b>	Fattura
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella
<b>TD04</b>	nota di credito
<b>TD05</b>	nota di debito
<b>TD06</b>	Parcella
<b>TD07</b>	fattura semplificata
<b>TD08</b>	nota di credito semplificata
<b>TD09</b>	nota di debito semplificata
<b>TD20</b>	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)
<b>TD21</b>	autofattura per splafonamento
<b>TD22</b>	estrazione beni da Deposito IVA
<b>TD23</b>	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
<b>TD24</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
<b>TD25</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
<b>TD26</b>	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)
<b>TD27</b>	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Tralasciamo di analizzare i casi che già conosciamo (da TD01 a TD09) per soffermarci, innanzitutto, su quella più impattante che riguarda le fatture **differite (quelle emesse a fine mese)** infatti, per queste fatture sono stati implementati nuovi codici, che vediamo.

Occorre, quindi, prestare sicuramente **molta attenzione** al nuovo codice **TD24** che dovrà essere usato al posto del TD01 per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento simile che accompagna le merci o per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, per le quali è prevista l'emissione della fattura differita a fine mese. Consigliamo di usare una **differente numerazione** per le fatture

immediate (codici da TD01 a TD09) e per quelle differite di cui al codice TD24 in modo da evitare errori.

Altro codice a cui dobbiamo prestare **attenzione** sarà il **TD26** che si dovrà utilizzare per la cessione dei **beni ammortizzabili** ovvero per i **passaggi interni di beni o servizi**. In questi casi potrà essere utilizzata la normale numerazione in uso (immediata o differita a seconda dei casi). Nel caso di cessione di beni strumentali o passaggi interni **non** potrà più essere utilizzato il codice TD01.

Il codice **TD27** si dovrà utilizzare nei seguenti casi, se non viene effettuata la rivalsa iva:

- **cessioni gratuite di beni** -ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta (che concretizzano operazioni escluse dal campo IVA e, quindi, non soggette all'obbligo di emissione fattura)-;
- destinazione di beni **all'uso o al consumo personale o familiare** dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad **altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione**, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta (parimenti escluse dal campo IVA).

Al fine di non aggravare la presente circolare con la descrizione degli altri codici obbligatori se ne rimanda la trattazione solo con i clienti che possono essere interessati dalle casistiche non affrontate.

Inoltre, si segnala che sono stati parimenti aggiunti i seguenti codici che possono essere utilizzati per far transitare i dati dallo SDI ma che al momento consigliamo di non utilizzare non essendo obbligatori:

<b>TD10</b>	fattura di acquisto intracomunitario beni
<b>TD11</b>	fattura di acquisto intracomunitario servizi
<b>TD12</b>	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)
<b>TD16</b>	integrazione fattura reverse charge interno
<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

Si tratta, in sostanza, della integrazione delle fatture ricevute dall'estero che potrà continuarsi a farsi manualmente stampando un esemplare cartaceo della fattura ovvero mediante emissione di autofattura cartacea.

Per i clienti che usano software di compilazione delle fatture via web segnaliamo che i nuovi codici sono già stati implementati in quasi tutte le piattaforme di compilazione/spedizione delle fatture elettroniche, mentre invitiamo la clientela che utilizza software locali di contattare (qualora necessario) la casa fornitrice per l'implementazione delle opportune modifiche.

Le fatture con **data documento** entro il 31 dicembre 2020 -anche se trasmesse nel 2021- saranno accettate dal sistema anche col vecchio tracciato, mentre se la fattura riporterà la data 2021 dovrà essere trasmessa con i nuovi tracciati.

Ricordiamo di porre particolare attenzione al momento di emissione delle fatture a cavallo d'anno. Per approfondimenti si rimanda al contenuto della video circolare che trovate sul sito internet di studio nella sezione "articoli".

Rimaniamo a disposizione per fornire eventuali ulteriori delucidazioni.

Cordiali saluti.

*Studio dott. Fausto G. Mazzucchelli*